

Corte cost., 11 febbraio 2005, n. 70.

Legittima l'esclusione dalla sanatoria edilizia di opere realizzate su terreni gravati da uso civico

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 125° comma l. 24 dicembre 2003 n. 350, nella parte in cui, sostituendo l'art. 32, 27° comma, lett. g), d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 2003 n. 326, prevede l'esclusione dalla sanatoria edilizia, non solo delle opere realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, ma anche di quelle realizzate sul demanio lacuale e fluviale, nonché sui terreni gravati da diritti di uso civico, in riferimento all'art. 117, 3° e 4° comma, cost., Reg. Marche c. Pres. Cons, in Rep. fo. it., 2005, n. 717, e pubbl. in Urbanistica e appalti, 2005, 658, n. BASSANI, e in Giur. costit., 2005, 650